

**Causa C-142/22**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

2 marzo 2022

**Giudice del rinvio:**

Supreme Court (Irlanda)

**Data della decisione di rinvio:**

25 febbraio 2022

**Ricorrente:**

OE

**Resistente:**

The Minister for Justice and Equality

---

**SUPREME COURT (CORTE SUPREMA)**

*(omissis)*

**NELLA CAUSA RELATIVA ALL'ARTICOLO 267 DEL TRATTATO SUL  
FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E AL RINVIO  
PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE  
EUROPEA**

*(omissis)* [Composizione della Supreme Court]

*(omissis)*

**NELLA CAUSA RELATIVA A UN RICORSO AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 22, paragrafo 7) DELLO EUROPEAN ARREST  
WARRANT ACT 2003 (LEGGE SUL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO  
DEL 2003), COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 80 DEL CRIMINAL  
JUSTICE (TERRORIST OFFENCES) ACT, 2005 [LEGGE DEL 2005  
SULLA GIUSTIZIA PENALE (REATI TERRORISTICI)]**

**E NELLA CAUSA RELATIVA A OE (Data di nascita: 9 settembre 1980)**

**TRA**

**MINISTER FOR JUSTICE AND EQUALITY  
(Ministra della Giustizia e delle Pari opportunità)**

**RICORRENTE  
(nel procedimento originario,  
resistente dinanzi al giudice del rinvio)**

**E**

**OE**

**RESISTENTE  
(nel procedimento originario,  
ricorrente dinanzi al giudice del rinvio)**

**ORDINANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI  
GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 25 FEBBRAIO 2022 AI  
SENSI DELL'ARTICOLO 267 DEL TRATTATO**

Considerato il ricorso, depositato il 6 luglio 2021, proposto dal resistente (OE) avverso la sentenza e ordinanza della Court of Appeal (Corte d'Appello) (omissis) resa il 27 maggio 2021, con cui è stato respinto l'appello del resistente (OE) avverso la sentenza e ordinanza della High Court (Alta Corte) (omissis) resa il 27 luglio 2020, con cui si accoglieva la domanda della ricorrente (Minister for Justice and Equality) e si prestava l'assenso della High Court (Alta Corte) all'avvio di un procedimento contro il resistente nello Stato di emissione, i Paesi Bassi, in relazione ai seguenti reati, elencati a pagina 3, paragrafo 4, del documento intitolato «Mandato d'arresto europeo supplementare» del 18 luglio 2019 e cioè: *«Articolo 289 del codice penale dei Paesi Bassi: concorso in omicidio commesso il 15 dicembre 2015; articolo 46a in combinato disposto con articolo 289 del codice penale dei Paesi Bassi: tentata istigazione all'omicidio, commessa nel periodo dal 1° novembre 2015 al 25 novembre 2015 compreso»*, e finalizzato a ottenere un'ordinanza di annullamento della suddetta sentenza e ordinanza per i motivi enunciati nel suddetto ricorso, all'udienza celebrata in remoto dinanzi a questa Corte il 2 dicembre 2021

(omissis) [elementi procedurali]

Considerato che la causa è stata rinviata per la decisione il 18 febbraio 2022 e che in tale data la sentenza è stata resa in via elettronica e che le parti hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sulla bozza dell'ordinanza di rinvio

Considerati i fatti e il procedimento risultanti dall'ordinanza di rinvio allegata al presente atto

Considerato altresì che secondo questa Corte la soluzione delle questioni tra le parti su detto ricorso sembra sollevare quesiti relativi alla corretta interpretazione di talune disposizioni del diritto dell'Unione europea, in particolare relativamente all'interpretazione dell'articolo 27 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), trasposta nel diritto irlandese dalle disposizioni dello European Arrest Warrant Act 2003 (legge del 2003 sul mandato d'arresto europeo) (e successive modifiche)

**QUESTO GIUDICE HA DECISO DI SOTTOPORRE** alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le questioni esposte in detta ordinanza di rinvio:

1. Se l'articolo 27 della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che una decisione di consegna di una persona crea un rapporto giuridico tra questa, lo Stato di esecuzione e lo Stato richiedente, di modo che qualsiasi questione considerata decisa in via definitiva in tale decisione deve essere considerata decisa anche ai fini del procedimento volto a ottenere l'assenso a un ulteriore procedimento penale o esecuzione penale per altri reati.
2. Qualora la risposta alla prima questione sia nel senso che l'articolo 27 non impone tale interpretazione, se una norma procedurale nazionale violi il principio di effettività qualora operi in modo da impedire all'interessato di fondarsi, nell'ambito della domanda di assenso, su una pertinente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciata successivamente all'ordinanza di consegna.

**E DISPONE** la sospensione del presente procedimento d'impugnazione in attesa che la Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncii in via pregiudiziale su dette questioni o fino a che intervenga una nuova ordinanza

*(omissis)*

**28 febbraio 2022**

**AN CHUIRT UACHTARACH**

**THE SUPREME COURT (CORTE SUPREMA)**

*(omissis)* [Composizione della Supreme Court]

**Nella causa tra**

**NELLA CAUSA RELATIVA A UN RICORSO AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 22, paragrafo 7) DELLO EUROPEAN ARREST  
WARRANT ACT 2003 (LEGGE SUL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO  
DEL 2003), COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 80 DEL CRIMINAL**

**JUSTICE (TERRORIST OFFENCES) ACT, 2005 [LEGGE DEL 2005  
SULLA GIUSTIZIA PENALE (REATI TERRORISTICI)]**

**MINISTER FOR JUSTICE AND EQUALITY**

**Resistente**

- e -

**OE**

**Ricorrente**

**Ordinanza di rinvio pregiudiziale, emessa il 28 febbraio 2022 dalla [Supreme Court (Corte suprema)] su talune questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione europea, alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

**Introduzione**

- 1 Il ricorso dinanzi alla Supreme Court (Corte suprema) verte sull'interpretazione dell'articolo 27 della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come trasposta nel diritto irlandese dalle disposizioni dello European Arrest Warrant Act 2003 (legge del 2003 sul mandato d'arresto europeo) (e successive modifiche).
- 2 Il ricorrente è stato consegnato al Regno dei Paesi Bassi a seguito di tre mandati di arresto europei. Tale decisione ha acquisito autorità di cosa giudicata per quanto riguarda il diritto irlandese, e il ricorrente è stato processato, condannato e privato della libertà in relazione alle suddette questioni secondo il diritto dei Paesi Bassi.
- 3 La High Court of Ireland (Alta Corte, Irlanda), l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, ha ricevuto una richiesta di assenso per perseguimento e detenzione ulteriori in relazione ad altri reati distinti. Il ricorrente si oppone a che il suddetto giudice presti il suo assenso, sulla base del fatto i soggetti che hanno emesso i tre mandati originali non avevano, in base al diritto dell'Unione, lo status di «*autorità giudiziaria emittente*». Sebbene, in forza del diritto irlandese, sia impossibile rivedere ora la decisione di consegna, egli sostiene che non possa essere prestato l'assenso a un ulteriore procedimento penale se i mandati che hanno dato origine a tale decisione non sono stati emessi validamente.
- 4 In sostanza, la questione che la Supreme Court (Corte suprema) è chiamata a risolvere è se il ricorrente sia legittimato a far valere tale argomentazione e a invocare, a tal fine, l'effetto retroattivo di alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, o se ciò può essergli impedito da una norma procedurale nazionale. La norma nazionale su cui si incentra ora la controversia è nota come

«issue estoppel» (questione già decisa), una sottocategoria all'interno dei più ampi principi dell'autorità di cosa giudicata.

## Fatti

- 5 Le parti concordano sui fatti di causa e il contesto può essere qui facilmente riassunto. Nel 2017 il ricorrente è stato consegnato al Regno dei Paesi Bassi, con ordinanza della High Court (Alta Corte), sulla base di tre mandati di arresto europei (in prosieguo: i «MAE») ricevuti da tale Stato. I MAE, emessi in varie date nel 2016, avevano ad oggetto la richiesta di consegna finalizzata al processo per capi d'accusa relativi, tra l'altro, a riciclaggio di denaro, violenze e tentato omicidio. Due dei mandati sono stati emessi dalla procura di Amsterdam e uno da un'unità della procura nazionale. A nome del ricorrente sono stati fatti valere motivi di opposizione alla consegna, tutti respinti dalla High Court (Alta Corte) [(*omissis*) v. Minister for Justice c. OE (non pubblicata, pronunciata il 2 febbraio 2017)]. È chiaro che nessuna opposizione è stata fatta valere all'epoca in relazione al fatto che i mandati fossero stati emessi da procuratori. Nel corso della sua analisi, la giudice della High Court (Alta Corte) si è riferita espressamente ai due mandati di Amsterdam come emessi da «un'autorità giudiziaria competente». Nella sentenza non vi è alcun riferimento esplicito allo status del mandato del procuratore nazionale, ma, allo stesso modo, non vi è motivo di supporre che il giudice a quo abbia ritenuto che esso avesse uno status diverso dagli altri due mandati. In diversi punti della sentenza è fatto riferimento alle risposte date dai procuratori alle richieste di informazioni aggiuntive, e si è fatto affidamento su tali risposte.
- 6 Il ricorrente non ha tentato di impugnare la sentenza ed è stato consegnato ai Paesi Bassi. È stato processato e giudicato colpevole dei reati a cui i mandati si riferivano, e condannato a 18 anni di reclusione.
- 7 Da allora, le autorità dei Paesi Bassi hanno chiesto l'assenso della High Court (Alta Corte), nella sua qualità di autorità giudiziaria dell'esecuzione, all'esercizio ulteriore dell'azione e all'esecuzione penale per altre imputazioni, che non erano oggetto di nessuno dei MAE originali. La concessione di un siffatto assenso, che comporta una rinuncia a quella che nel diritto nazionale è definita come regola della specialità, è prevista dall'articolo 27 della decisione quadro, trasposto in Irlanda dall'articolo 22, paragrafo 7, della legge sul mandato d'arresto europeo del 2003, e successive modifiche. Il ricorrente è già stato processato, giudicato colpevole e condannato all'ergastolo per le nuove imputazioni, ma prima che questa ulteriore pena detentiva possa essere eseguita è necessario l'assenso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
- 8 La richiesta originale di assenso nella presente causa, che ha attivato la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 7, è stata inviata dal procuratore nazionale dei Paesi Bassi alla High Court (Alta Corte) il 1° maggio 2019. Il 27 maggio 2019 la Corte di giustizia UE ha emesso la sentenza nella causa OG e PI (Procure di

Lubecca e Zwickau) (C-508/18 e C-82/19/PPU – in prosieguo: la «sentenza OG e PI»). Essa ha stabilito che le procure non possono essere considerate «*autorità giudiziarie emittenti*» ai sensi della decisione quadro [2002/584] ove queste siano esposte, direttamente o indirettamente, al rischio che il loro potere decisionale in materia di MAE sia soggetto a ordini o istruzioni esterni, nel caso specifico, del potere esecutivo.

- 9 La richiesta di assenso è stata presentata alla High Court il 23 luglio 2019. La resistente nel procedimento principale (in prosieguo: la «Ministra») ha ammesso in tale occasione che il procuratore nazionale dei Paesi Bassi non era un'«*autorità giudiziaria*» e, per tale motivo, apparentemente la domanda era stata revocata e non era stato emesso alcun provvedimento. Tuttavia, pochi giorni dopo, è pervenuta un'altra richiesta di assenso. Essa era stata emessa da un giudice istruttore di Amsterdam, su richiesta del procuratore. A quanto risulta nei Paesi Bassi è stata introdotta una nuova normativa, con effetto dal 13 luglio 2019, che prevede che i MAE siano emessi dai giudici.

### **Il contesto normativo**

- 10 Il mandato d'arresto europeo è definito nell'articolo 1 della decisione quadro come «*una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà*». Ai sensi dell'articolo 6 della medesima decisione quadro, «*per autorità giudiziaria emittente*» si intende «*l'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d'arresto europeo*». Come stabilito nella sentenza OG e PI (procure di Lubecca e Zwickau) (C-508/18 e C-82/19/PPU), la nozione di «*autorità giudiziaria emittente*» è una nozione autonoma del diritto dell'Unione.
- 11 L'articolo 27 della decisione quadro riguarda la possibilità di perseguire la persona consegnata per reati diversi da quelli indicati nel MAE su cui è stata basata la consegna. Il paragrafo 2 di detto articolo stabilisce una regola generale secondo cui la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata. Ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di notificare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che è stato accordato l'assenso a derogare alla regola. L'Irlanda non si è avvalsa di tale facoltà e, pertanto, si applica la regola generale, fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 3. L'eccezione pertinente ai fini della presente impugnazione è quella di cui al paragrafo 3, lettera g), che prevede l'assenso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Il paragrafo 4 stabilisce che la richiesta di assenso sia presentata all'autorità giudiziaria dell'esecuzione. L'assenso deve essere accordato, o rifiutato, sul medesimo fondamento valido per le domande di consegna – vale a dire, per i motivi di cui agli articoli 3 e 4.

- 12 Definizioni simili sono rinvenibili nello European Arrest Warrant Act 2003 (legge del 2003 sul mandato d'arresto europeo) e successive modifiche. Per MAE si intende «*un mandato, un'ordinanza o una decisione di un'autorità giudiziaria*». «*Per autorità giudiziaria*» si intende «*il giudice, il magistrato o qualsiasi altra persona autorizzata ai sensi della legge dello Stato membro interessato a svolgere funzioni identiche o simili a quelle svolte ai sensi dell'articolo 33 da un giudice dello Stato*» (vale a dire la funzione di emissione dei MAE). Per «*autorità giudiziaria emittente*» si intende «*l'autorità giudiziaria dello Stato emittente che ha emesso il mandato di cui trattasi*». Per «*Stato emittente*» si intende «*uno Stato membro (...) la cui autorità giudiziaria ha emesso detto mandato d'arresto europeo*».
- 13 L'articolo 22 della legge del 2003 è stato sostituito integralmente dall'articolo 80 del Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005 [legge del 2005 in materia di giustizia penale (reati terroristici)]. L'articolo 22, paragrafo 7, dispone ora quanto segue:
- 7) *La High Court può, in relazione a una persona che è stata consegnata a uno Stato emittente ai sensi della presente legge, dare l'assenso –*
- a) *all'avvio di un procedimento per un reato nei confronti della persona nello Stato di emissione,*
- b) *all'imposizione nello Stato di emissione di una pena, compresa una pena consistente in una restrizione della libertà personale, per un reato, o*
- c) *all'avvio di un procedimento nei confronti della persona o alla sua detenzione nello Stato di emissione ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza per un reato,*
- sulla base di una richiesta scritta in tal senso da parte dello Stato di emissione.*
- 14 Il paragrafo (8) [come sostituito dal paragrafo 15 dello European Arrest Warrant (Application to third Countries and Amendment) and Extradition (Amendment) Act 2012] [legge relativa al mandato d'arresto europeo (Applicazione ai paesi terzi e modifica) e all'estradizione (modifica) del 2012] prevede che l'assenso di cui al paragrafo 7) deve essere negato se il reato di cui trattasi è un reato per il quale non è consentita la consegna della persona, in forza della parte 3 della legge. (La parte 3 enuncia le disposizioni concernenti i diritti fondamentali, la corrispondenza, il ne bis in idem, l'azione penale nei confronti della persona richiesta nel territorio dello Stato sulla base dei medesimi fatti presunti, l'età della responsabilità penale, l'extraterritorialità e i processi in contumacia).
- 15 Può essere pertinente rilevare che, prima dell'introduzione del regime del mandato d'arresto europeo, i giudici irlandesi non avevano il potere di discostarsi dalla regola della specialità, riservato (in forza delle disposizioni dell'Extradition Act

1965) al Ministro della Giustizia. Ciò continua a valere per quanto riguarda le estradizioni riguardanti paesi non appartenenti all'Unione europea.

## **Il procedimento**

- 16 I motivi di opposizione del ricorrente alla richiesta di assenso non sono stati accolti dinanzi alla High Court (Alta Corte), dove la questione è stata interpretata in termini di applicabilità o non applicabilità del principio dell'autorità di cosa giudicata. La High Court (Alta Corte) ha ritenuto che il motivo che egli cercava di far valere era precluso dalle norme nazionali che conferiscono carattere definitivo alla decisione del 2017 (v. sentenza *Minister for Justice and Equality c. OE* [2020] IEHC 369). Il ricorrente ha proposto appello avverso la decisione. Allorché la questione è giunta dinanzi alla Court of Appeal (Corte d'appello), la Corte di giustizia UE aveva emesso una sentenza nella causa *Openbaar Ministerie (Falso in atti)* (C-510/19; in prosieguo: la «sentenza *Openbaar Ministerie (Falso in atti)*») nel senso che i procuratori dei Paesi Bassi non potevano essere considerati «autorità giudiziarie» ai fini della decisione quadro.
- 17 La Court of Appeal (Corte d'appello) ha concordato con la tesi della Ministra, secondo cui, mentre l'argomentazione ora sollevata potrebbe non essere stata eccepita nell'originario procedimento relativo al MAE dinanzi alla High Court (Alta Corte), essa era stata presa in considerazione «*in via inquisitoria*» dalla giudice della High Court (Alta corte) ed era stata adottata da quest'ultima una decisione. In siffatte circostanze è sorto un «*issue estoppel*» che ha precluso tanto l'impugnazione diretta della sua constatazione al riguardo, quanto un «*collateral attack*» (contestazione in un altro procedimento) dell'ordine di consegna.
- 18 È stata parimenti accolta la tesi della Ministra, secondo cui le norme nazionali sul carattere definitivo delle sentenze non sono state invalidate dalle decisioni della Corte di giustizia UE. La Court of Appeal (Corte d'appello) ha riconosciuto che la Corte di giustizia dell'Unione europea aveva espressamente rifiutato di limitare nel tempo gli effetti delle sue decisioni nella sentenza OG e PI, nonché nella sentenza *Openbaar Ministerie (Falso in atti)*. Tuttavia, in numerose cause, ivi compresa la sentenza *Asturcom Telecomunicaciones*, C-40/08, la Corte aveva sottolineato l'importanza del principio secondo cui non potevano essere rimesse in discussione le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso o dopo la scadenza dei termini previsti per detti ricorsi. Il diritto dell'Unione non richiede la disapplicazione delle norme procedurali relative a tale principio, anche se ciò permetterebbe a un giudice nazionale di porre rimedio alla violazione di una disposizione del diritto dell'Unione. Tale principio era, a sua volta, soggetto ai principi di effettività e di equivalenza, ma il ricorrente non ha fatto valere una violazione di detti principi a seguito dell'applicazione delle norme sul carattere definitivo delle sentenze nel caso di specie. Di conseguenza, la Court of Appeal (Corte d'appello) ha respinto il ricorso (v. *Minister for Justice and Equality c. OE* [2021] IECA 159).

- 19 Il 22 settembre 2021 la Supreme Court (Corte suprema) ha autorizzato un ulteriore ricorso. Essa ha ritenuto che il caso sollevava questioni di importanza pubblica generale in relazione all'interpretazione della legge del 2003 sul mandato d'arresto europeo; il rapporto tra l'originaria ordinanza di consegna e una richiesta di assenso per un altro procedimento e un'altra esecuzione penale; l'effetto delle decisioni della Corte di giustizia UE su tale rapporto; e la questione dell'eventuale misura in cui le nozioni di *res judicata* e «*issue estoppel*» possano essere eventualmente fatte valere nei procedimenti aventi ad oggetto MAE (v. [2021] IESCDET 108).
- 20 Il ricorrente ammette che, dal punto di vista del diritto irlandese, la decisione di disporre la sua consegna nel 2017 ha autorità di cosa giudicata e che il diritto dell'Unione non richiederebbe che essa venga riesaminata. Il principale motivo di opposizione all'assenso (e l'unico tuttora mantenuto) si basa sulle condizioni normative che disciplinano la procedura di assenso. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, la richiesta di assenso deve provenire dallo «*Stato emittente*», e lo «*Stato emittente*» è definito come lo Stato la cui «*autorità giudiziaria*» ha emesso il MAE originale. La tesi è che, dal momento che i procuratori che hanno emesso i MAE non erano, ai sensi del diritto dell'Unione, «*autorità giudiziarie*», ne consegue che i Paesi Bassi non possono essere considerati lo «*Stato emittente*».
- 21 Il ricorrente si basa sulle decisioni dei giudici nazionali per sostenere che i principi dell'autorità di cosa giudicata non si applicano ai casi di estradizione. Si ammette che un «*issue estoppel*» può sorgere, ma l'argomento al riguardo è che esso non possa applicarsi in presenza di una modifica sostanziale delle circostanze giuridiche. A tale riguardo la sentenza OG e PI rappresenterebbe un cambiamento significativo. Si sostiene che la procedura di assenso, sebbene collegata alla procedura di consegna, è comunque una questione «*a sé stante*» in cui il ricorrente è libero di sollevare qualsiasi argomento diretto alla validità della richiesta come lo sarebbe se si trattasse di un MAE ordinario. Si fa fondamento, in particolare, sulla sentenza *Openbaar Ministerie* (Falso in atti) e sulla constatazione che l'assenso è suscettibile di pregiudicare la libertà dell'interessato perché può dare luogo a una pena più severa. Si sostiene inoltre che permettere alla Ministra di invocare i principi di cosa giudicata e di «*issue estoppel*» in questo caso comporterebbe che i giudici irlandesi dovrebbero, in un successivo procedimento relativo a reati completamente diversi, operare sulla base di una premessa che è indiscutibilmente errata secondo il diritto dell'Unione.
- 22 La Ministra non contesta l'interpretazione della legge proposta dal ricorrente, né suggerisce che la decisione quadro richieda un'interpretazione diversa. Essa sostiene, tuttavia, che qualsiasi questione che potrebbe essere sorta circa la competenza dei procuratori dei Paesi Bassi ad agire come «*autorità giudiziarie emittenti*» deve essere considerata decisa in modo definitivo dalla High Court (Alta Corte) nel 2017, e che l'«*issue estoppel*» si applica a detta decisione definitiva, per cui la questione della loro competenza non può essere ora riaperta. Benché non vi siano specifici precedenti giurisprudenziali irlandesi su detta questione, la Ministra si basa sugli *obiter dicta* in diverse sentenze, secondo cui

l'«issue estoppel» può, in teoria, intervenire in maniera analoga nel contesto dell'estradizione ed essere soggetto agli stessi criteri delle normali controversie civili.

- 23 La Ministra accetta che si dovrebbe riconoscere carattere retroattivo alle decisioni della CGUE. Tuttavia, essa sostiene che secondo il diritto dell'Unione l'operatività della regola nazionale dell'«issue estoppel» non è influenzata da tale fattore, purché non siano violati i principi di effettività ed equivalenza. Si sostiene che la sentenza OG e PI e la sentenza Openbaar Ministerie (Falso in atti) non abbiano modificato la normativa, ma l'abbiano semplicemente chiarita. Pertanto, esse non hanno apportato un cambiamento sostanziale delle circostanze giuridiche. La decisione iniziale di consegnare il ricorrente dovrebbe quindi essere considerata come un errore nell'ambito della competenza che non può essere ora nuovamente esaminato.

### **Sentenza della Supreme Court (Corte suprema)**

- 24 La Supreme Court (Corte suprema) ha emesso una sentenza (v. [2022] IESC 10), che affronta i principi pertinenti del diritto nazionale e dell'Unione.
- 25 Il diritto nazionale in materia di autorità di cosa giudicata e di «issue estoppel» non è privo di complessità (non fosse altro perché la terminologia non è sempre utilizzata in modo coerente). La seguente sintesi non tratta delle nozioni collegate di «collateral attack», di «abuse of process» (abuso di processo) né della regola secondo cui le parti devono far valere tutte le loro argomentazioni nel primo procedimento, e non possono essere reticenti su un motivo a loro favore allo scopo di farlo valere in un nuovo procedimento diretto all'annullamento di una decisione sfavorevole.
- 26 In linea di principio, una questione può dar luogo a un «issue estoppel» qualora
- i) La sentenza sia stata emessa da un organo giudiziario competente;
  - ii) La decisione costituisca una decisione definitiva nel merito;
  - iii) La sentenza abbia definito una questione che una parte tenta di sollevare nel procedimento successivo; e
  - iv) Le parti erano le stesse persone (o i loro cointeressati) delle parti nel giudizio sulla questione dell'«issue estoppel».
- 27 I criteri di cui sopra sono desunti dalle decisioni della Supreme Court (Corte suprema) nelle sentenze *Belton v. Carlow County Council* [1997] 1 I.R. 172 e *Sweeney c. Bus Átha Cliath* [2004] 1 I.R. 576, e sono stati discussi recentemente nella sentenza (*omissis*) *George c. AVA Trade (EU) Limited* [2019] IEHC 187.

- 28 Tuttavia, occorre precisare che, tralasciando elementi quali la frode (che chiaramente non ricorre in questo caso), il ruolo dell'«issue estoppel» è soggetto a diversi limiti. Uno di questi limiti è il potenziale effetto di una decisione giudiziaria che stabilisce un precedente giuridico. Esso non consentirà a una parte in giudizio, la cui causa sia stata definita, di riaprire un procedimento, ma può essere fatto valere in materie o cause non ancora decise in via definitiva anche se una decisione precedente su tale punto, in una causa distinta, abbia avuto esito negativo nei confronti dell'interessato. Allo stesso modo, è possibile che una modifica legislativa precluda il sorgere di un «estoppel».
- 29 Nel contesto del diritto pubblico, non si può invocare un «estoppel» quando la questione riguarda la corretta interpretazione di un atto normativo o di una disposizione della Costituzione. Sarebbe contrario all'ordine pubblico permettere che una questione siffatta sia determinata da concessioni o ammissioni delle parti, o dall'errore di un giudice. Così, quando la questione riguarda l'interpretazione di un atto normativo che autorizza la riscossione di un tributo o di altri oneri pubblici su base ricorrente, il fatto che un organo giurisdizionale abbia precedentemente stabilito la responsabilità sulla base dell'interpretazione della disposizione pertinente da parte di un giudice può conferire autorità di giudicato alla decisione in cui tale interpretazione è stata data rispetto alla domanda avanzata in quel procedimento. Tuttavia, ciò non impedirà a una parte di ridiscutere la questione nell'ambito di una domanda successiva (anche se, a seconda delle circostanze, la parte può risultare soccombente in virtù della dottrina del precedente, perché il punto è già stato deciso da un giudice di competenza superiore o coordinata).
- 30 L'«issue estoppel» non ha alcun ruolo nei processi penali.
- 31 L'extradizione è stata tradizionalmente descritta come un settore peculiare nel diritto irlandese. Ciò accadeva prima dell'introduzione del sistema del mandato d'arresto europeo, ed è stato generalmente attribuito al fatto che il giudice investito dei procedimenti di estradizione ricopre un ruolo più inquisitorio rispetto ai normali procedimenti in contraddittorio. Si è ritenuto che questa caratteristica permanga nel contesto del MAE, ed è evidenziata dal diritto del giudice di chiedere informazioni allo Stato richiedente se lo ritiene necessario. La decisione del giudice è quindi meno dipendente dalle prove e dagli argomenti presentati dalle parti di quanto potrebbe essere altrimenti.
- 32 È stato talvolta affermato che i principi dell'autorità di cosa giudicata non hanno alcun ruolo nell'extradizione. Tuttavia, a un esame più attento è evidente che questa è una semplificazione eccessiva. La decisione che dispone o rifiuta la consegna acquisisce autorità di cosa giudicata quando ha lo status di sentenza definitiva. Tuttavia, è ben dimostrato da numerose decisioni che una decisione di rifiutare la consegna a causa di vizi del mandato soggiacente alla richiesta non preclude l'esame di un nuovo mandato. Gli obiter dicta in talune delle sentenze pertinenti suggeriscono che è comunque possibile che un «estoppel» sorga in relazione a una particolare questione che è stata definita nel procedimento

precedente. Così, per esempio, se un rifiuto è stato basato sull'accertamento di una particolare questione, e il mandato successivo non ha affrontato tale questione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione potrebbe ritenere che sorga un «estoppel» (o che la seconda richiesta di consegna costituisca abuso di processo).

- 33 Qualora dovesse statuire che nella fattispecie sussiste un «estoppel», la Supreme Court (Corte suprema) teme che tale conclusione possa limitare l'effetto retroattivo delle sentenze della Corte di giustizia UE, permettere il perpetuarsi di un errore giuridico e sminuire in misura inammissibile l'efficacia della protezione giurisdizionale nella procedura relativa ai MAE. D'altra parte, ove decida che non vi è alcun «estoppel», il ricorrente otterrebbe un vantaggio che non avrebbe ottenuto se avesse sostenuto tale tesi nel contenzioso precedente sulla questione della consegna. Tale conclusione deriva dal fatto che un argomento siffatto avrebbe inevitabilmente dovuto essere accolto in quella fase, anche se fosse stato necessario un rinvio alla Corte di giustizia UE. Tuttavia, non ci sarebbe stata alcuna preclusione, secondo il diritto irlandese, all'esame di un nuovo mandato emesso da un giudice dopo la modifica del diritto dei Paesi Bassi applicabile. Tenuto conto della cronologia degli eventi nel modo in cui si sono effettivamente verificati, se ora il ricorso viene accolto, la situazione appare irrimediabile.
- 34 È opinione della Supreme Court (Corte suprema) che la risposta alla questione se debba essere ora consentito al ricorrente di far valere un'argomentazione sullo status dei mandati originali dipende dalla corretta caratterizzazione giuridica del rapporto tra il procedimento di consegna e quello di assenso. Se essi devono essere considerati come procedimenti distinti, «a sé stanti», in cui qualsiasi motivo di opposizione invocabile dalla persona interessata dalla domanda di consegna può essere oggetto di una nuova o diversa argomentazione nella richiesta di assenso, allora non può sorgere alcun «estoppel». Se, invece, essi sono considerati così strettamente collegati che una questione che è stata necessariamente decisa nella decisione di consegna deve essere considerata definita ai fini della decisione di assenso, il ricorrente non potrà invocare in questa fase un argomento circa lo status dell'«*autorità giudiziaria emittente*».
- 35 Poiché il processo di assenso è disciplinato da una normativa che traspone l'articolo 27 della decisione quadro, la Supreme Court (Corte suprema) ritiene che la questione debba essere decisa dal diritto dell'Unione. La Supreme Court (Corte suprema) ritiene inoltre che non sia un «*acte clair*». Tenuto conto delle sentenze CILFIT, C-283/81, EU:C:1982:335 e Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C-561/19, EU:C:2021:779, nonché dei propri obblighi in quanto giudice avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, la Supreme Court (Corte suprema) ritiene pertanto necessario chiedere alla CGUE di pronunciarsi in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**Richiesta di trattare la causa con il procedimento accelerato o d'urgenza**

- 36 Il ricorrente è detenuto nei Paesi Bassi e le autorità di questo Stato sono naturalmente interessate a chiarire urgentemente il suo status giuridico in tale paese. In siffatte circostanze, la Supreme Court (Corte suprema) chiede che la Corte di giustizia UE valuti la possibilità trattare la causa con il procedimento accelerato o il procedimento d'urgenza previsti dal suo regolamento di procedura.

**Questioni pregiudiziali**

*(omissis)* [Ripetizione delle questioni esposte supra]

DOCUMENTO DI LAVORO